



COMUNE DI TIVOLI

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 29 Maggio 2014

(Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 e s.m.i. Legge Regionale Lazio 18 Novembre 1999, n. 33 e s.m.i.,
deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19 Febbraio 2003 n. 139 disposizioni della
Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012)

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Criteri generali di indirizzo

PART II - DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 – Esercizio dell'attività

Art. 6 – Produttori Agricoli

Art. 7 – Subingresso nella titolarità della autorizzazione/concessione

Art. 8 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI

Art. 9 - Concessione del posteggio, durata , rinnovo

Art. 10 – Tributi per l'occupazione del posteggio

Art. 11 – Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 12 – Soppressione del posteggio

Art. 13 – Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 14 – Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 15 – Indirizzi in materia di orari

Art. 16 – Norme igienico sanitarie

Art. 17 – Vendita a mezzo di veicoli

CAPO IV – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 18 – Istituzione nuovi mercati

Art. 19 – Assegnazione dei posteggi

Art. 20 – Trasferimento dei mercati

Art. 21 – Ampliamento dei posteggi

Art. 22 – Ampliamento superficie di posteggio per accorpamento a seguito di acquisto d'azienda

Art. 23 – Ampliamento merceologico

Art. 24 - Scambio di posteggio

Art. 25 - Produttori Agricoli

Art. 26 - Soggetti svantaggiati

Art. 27 Posteggi temporaneamente liberi assegnati agli spuntisti

Art. 28 – Graduatorie del mercato

Art. 28 – Graduatoria del mercato

Art. 29 - Mercati localizzazione, caratteristiche ed orari

Art. 30 – Posteggi fuori mercato

CAPO V – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 31 –Svolgimento dell’attività in forma itinerante

Art. 32 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell’attività in forma itinerante

CAPO VI – FIERE – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 – Definizioni

Art. 34 – Istituzione nuove fiere

Art. 35 – Funzionamento delle fiere

Art. 36 – Domanda di partecipazione

Art. 37 – Concessione del posteggio

Art. 38 – Assenze dalle fiere

Art. 39 – Assegnazione agli spuntisti

Art. 40 – Obblighi e divieti dei concessionari

Art. 41 – Decadenza dalla concessione e revoca dell’autorizzazione

CAPO VII – FIERA DI SAN GIUSEPPE

Art. 42 – Funzionamento della Fiera

Art. 43 – Domanda di partecipazione

Art. 44 – Assegnazione dei posteggi

CAPO VIII – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 45 – Mercatini

Art. 46 – Autorizzazioni temporanee

CAPO IX – MERCATI STRAORDINARI SPECIALIZZATI

Art. 47- Ambito di applicazione

Art. 48 - Modalità di organizzazione

Art. 49 – Aree per i mercatini

Art. 50 – Soggetti ammessi alla partecipazione dei mercatini e merceologie vietate

Art. 51 – Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 – Disposizioni transitorie

Art. 53 – Sanzioni

Art.54 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 55 – Abrogazione di precedenti disposizioni

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, è adottato ai sensi della Legge Regionale Lazio 18 Novembre 1999 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio 19.2.2003, n. 139 “Adozione Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche”, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e dell’ordinanza del Ministero della Salute datata 3 aprile 2002, nonché delle disposizioni dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata, in data 5 luglio 2012, in attuazione del comma 5 dell’art. 70 del d.lgs. 59/2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico,
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana, o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari

ricorrenze, eventi o festività;

g) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;

h) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

i) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;

l) per migliona: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;

m) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

n) per posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti svantaggiati;

o) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

p) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, da parte del personale del Comando di Polizia Locale, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi, in base ad una graduatoria risultante dal registro delle presenze;

q) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione;

r) per attività stagionali: quelle che si svolgono dal 1 giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti stagionali autunnali e/o invernali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Art. 3 - Finalità

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle mostre mercato, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse

forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 4 - Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

PARTE II

CAPO I - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 5 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti ed a cooperative e può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o in forma itinerante su qualsiasi area del territorio comunale, ad eccezione delle aree individuate dal Comune nelle quali è da ritenersi vietato.

2. Le autorizzazioni sono distinte in :

- **Tipo A:** l'atto è rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio ed abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e, limitatamente alle fiere su tutto il territorio nazionale;
- **Tipo B:** l'atto è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente intende iniziare l'attività. Essa abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale; all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati nell'ambito

regionale; alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, previo esplicito consenso del proprietario e/o detentore dei luoghi.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici (alimentare e/o non alimentare) a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i.;

Art. 6 Produttori Agricoli

1. I produttori agricoli iscritti nel registro imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, posti in essere gli adempimenti di cui all'art. 4 del d.lgs. 228/2001 e S.E.I. presso il Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, la domanda di assegnazione deve essere presentata al Comune sede del posteggio, secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
3. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, gli eventuali prodotti non provenienti dalla propria azienda.

Art. 7 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art 45 della L.R Lazio 33/1999 e s.m.i.
2. In caso di affidamento in gestione la reintestazione dell'autorizzazione, sulla base di una specifica istanza, è subordinato alla restituzione del titolo autorizzativo da parte soggetto cedente.
3. In caso di titolarità in capo ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni si applicano le disposizioni previste all'art. 18 e 19 del presente regolamento, fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 8 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - Perdita del possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i.
 - Mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio. In tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a 6 mesi per comprovata necessità, a seguito di motivata istanza dell'interessato.
 - Decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di

assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

- Revoca del posteggio per mancato pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico.

2. La sospensione è disposta:

- In presenza di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
- In caso di particolari gravità. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali, il danneggiamento della sede stradale, della segnaletica, delle piantagioni, degli elementi di arredo urbano.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 114/98 la sospensione dell'attività è disposta per un periodo non superiore a 20 giorni.

CAPO II – NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI

ART. 9 – Concessione del posteggio, durata, rinnovo.

1. La concessione del posteggio, secondo quanto previsto in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012, ha validità decennale. Alla scadenza, essa è riassegnata con le procedure di selezione in base ai criteri previsti in sede di conferenza unificata, in attuazione al comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. La superficie massima dei posteggi dei mercati settimanali non può essere superiore a mq. 50, fatti salvi i diritti in precedenza acquisiti regolarmente autorizzati. Rimane ferma la possibilità di rilasciare, nei singoli casi, previo parere favorevole del Comando Polizia Locale, la concessione all'occupazione di superfici maggiori, comunque non superiori a 60 metri quadrati, a seguito di motivata specifica richiesta dell'operatore, che ne dimostri, essendo in possesso di autonegozio mobile, la necessità al fine del corretto esercizio della propria attività di vendita.

ART. 10 Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla tassa di smaltimento dei rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme di leggi e regolamenti.
2. I tributi dovranno essere versati nei modi e nei termini previsti negli specifici regolamenti comunali e sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio risulta assegnato al concessionario.

Art. 11 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato, l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tale assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dal primo giorno di assenza. Per i mercati settimanali, il numero di assenze non giustificate, oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17(diciassette).
2. In caso di subingresso o reintestazione, il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione.

Art. 12 Soppressione del posteggio

1. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità, carenze igienico sanitarie ecc. l'operatore ha la priorità nell'assegnazione di un nuovo posteggio comunque disponibile quale che sia il settore merceologico. Il posteggio concesso in sostituzione di quello soppresso non può avere una superficie inferiore e deve essere possibilmente localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Quest'ultimo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area limitrofa a quella ove era localizzato il posteggio soppresso che ritiene più adatta, previo nulla-osta della Polizia Locale che verifica il rispetto delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altro motivi di pubblico interesse.

Art. 13 Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione del posteggio è revocata per omesso versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), per la durata di due semestri.
2. La revoca sarà disposta a seguito di formale comunicazione di accertamento da parte dell'Ufficio COSAP.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 14 Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti

appartenenti al settore merceologico indicato nell'autorizzazione di esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione o nella concessione di suolo pubblico, nonché dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza, nonché le ricevute di avvenuto pagamento del canone COSAP e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
3. I prodotti esposti devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore deve rispettare gli orari di vendita stabiliti con ordinanza sindacale, disciplinante l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
5. I banchi, gli autoservizi, gli autonegozi mobili e le attrezzature devono essere collocati nello spazio concesso, entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Nello spazio assegnato devono rientrare tutte le attrezzature compresi eventuali automezzi. Lateralmente i banchi dovranno essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista degli avventori i banchi adiacenti.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato e non devono creare disagio ad altri operatori. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non devono costituire pericolo e molestia e non devono precludere la visuale degli altri banchi. Non devono costituire altresì intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, e passi carrabili e non devono creare impedimenti al passaggio di automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori, identificati nelle forme di legge, i quali devono sempre essere muniti dell'autorizzazione amministrativa originale e di delega del titolare del posteggio.
10. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e conferirli negli appositi contenitori nel rispetto delle modalità di raccolta previste dal Comune, pena

l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Polizia Urbana.

11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ivi compresa le indicazioni fornite dall'Amministrazione in materia di decoro urbano.
12. E' vietato pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
13. E' vietato danneggiare le sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad esso appartengono pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
14. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 15 Indirizzi generali in materia di orari

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cade in un giorno festivo infrasettimanale, il Comune favorisce, alla luce della vigente normativa e sentite le organizzazioni di categoria, lo svolgimento del mercato.
2. Qualora la giornata del mercato coincida con lo svolgimento di manifestazioni patronali, religiose, culturali, sportive o di promozione turistica il mercato, sentite le organizzazioni di categoria, può essere anticipato/posticipato/sospeso.

Art. 16 Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle legge, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, ed in particolare dall' Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

Art. 17 Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed omologati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.
2. Gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL , oltre alle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di

raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela di beni, dovranno attenersi alle indicazioni tecniche contenute nella nota del Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- prot.n. 3794 del 12/03/2014.

CAPO IV MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 18 Istituzione di nuovi mercati

1. L'istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati fuori del mercato, avviene facendo riferimento alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato fuori del mercato sono individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Nel relativo provvedimento saranno indicati:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e loro superficie;
 - d) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - e) numeri di posteggi riservati ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 8/11/1991;
 - f) settori merceologici dei posteggi.
3. Alla deliberazione di cui sopra è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori merceologici o riserve e la circolazione pedonale e veicolare.
4. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:
 - mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
 - mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare)

Art. 19 Assegnazione dei posteggi

1 - L' autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato fuori del mercato, è rilasciata a seguito di avviso pubblico, predisposto dal Comune sulla base della vigente normativa statale e regionale in vigore, nonché delle disposizioni adottate in sede di Conferenza unificata Stato Regioni, in attuazione del comma 5 dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010.

Art. 20 Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento del mercato in altro sito, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensioni e commerciali più simili possibili a quelli precedenti.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria. In via d'urgenza, lo spostamento provvisorio del mercato in altro sito per sopravvenute accertate situazioni di pubblico interesse è disposto con ordinanza del Sindaco.
3. Lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, per motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, è disposto dal Dirigente del Settore Attività Produttive, previo nulla-osta della Polizia Locale.

Art. 21 Ampliamento dei posteggi

1. A richiesta dell'interessato, può essere autorizzato l'ampliamento della superficie di un posteggio, nei limiti di cui all' art. 9 comma 3 del presente regolamento, previo parere favorevole rilasciato dal Comando di Polizia Locale.

Art. 22 Ampliamento della superficie di posteggio per accorpamento a seguito di acquisto di azienda

1. A seguito di acquisizione del ramo di azienda è consentito l'ampliamento del posteggio pari al limite di superficie di quello contiguo e previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale.
2. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento per accorpamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

Art. 23 Ampliamento merceologico

1. E' consentita la modifica e/o integrazione del settore merceologico dell'attività.
Per i posteggi inseriti nei mercati la modifica e/o integrazione è autorizzata, previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale limitatamente ai posteggi ubicati al margine delle aree dedicate alla vendita dei singoli settori merceologici, al fine di evitare la commistione di prodotti alimentari e non alimentari.

Art. 24 Scambio di posteggio

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio è subordinato ai vincoli di settore merceologico ed al parere favorevole del Comando di Polizia Locale.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP e Tassa smaltimento rifiuti nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

Art. 25 Produttori Agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono assegnati tramite avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 19 del presente regolamento.
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al seguente art. 26.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto (operatore agricolo) non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
5. La concessione di posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei prodotti da porre in vendita, non inferiore a 30 e non superiore a 120.
6. La superficie massima dei posteggi riservati ai produttori agricoli è stabilita in mq. 25, salvo i diritti acquisiti.

Art. 26 – Soggetti Svantaggiati

1. E' stabilita una riserva del 2% di superfici commerciali su aree pubbliche per posteggi da assegnare a soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, secondo gli indirizzi forniti ogni anno dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta, da adottare entro il 30 novembre.

Art. 27 – Posteggi temporaneamente liberi. Assegnazione agli spuntisti

1. In caso di assenza dell'operatore assegnatario o del coadiutore o preposto, come previsto dall'art. 7, si procede all'assegnazione del posteggio da parte della Polizia Municipale mediante spunta ad altro operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A e di tipo B, SCIA itinerante, così come specificato all'art. 5 comma 2, secondo le graduatorie spuntisti distinte per singolo mercato. Ai fini della spunta, per ogni mercato regolarmente istituito e con posteggi assegnati, le presenze debbono essere registrate, dal personale della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 36 comma 8 della L.R. Lazio 33/99 e s.m.i., su apposito registro, previsto dal successivo art.42 comma 3 della Legge Regionale 33/99 e s.m.i.
2. Le graduatorie degli spuntisti vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che in caso di conferimento in società viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore spuntista, assegnatario temporaneo del posteggio, non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria
4. La spunta è effettuata giornalmente, a decorrere dalle ore 8,00 e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria spuntisti.
5. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - a) estremi dell'autorizzazione/scia con cui si intende effettuare la spunta(che deve essere allegata in copia);
 - b) data inizio attività commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A.
6. Gli operatori spuntisti dovranno esibire all'atto della spunta i titoli specificati al comma 1, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività;
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto;
8. Non è consentito ad uno stesso soggetto presentarsi alla spunta con titolo diverso da quello comunicato al comma 5 ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
9. Nel caso di occupazione del posteggio da parte degli spuntisti, la ricevuta di pagamento della COSAP dovrà essere esibita al personale del Corpo di Polizia Locale

preposto ai controlli, nella giornata di spunta immediatamente successiva a quella di assegnazione del posteggio. La ricevuta di pagamento dovrà indicare obbligatoriamente la giornata di spunta a cui si riferisce. In caso di mancata esibizione della ricevuta di pagamento il soggetto non potrà essere assegnatario di eventuale posteggio resosi disponibile in quel giorno né ottenere la presenza nella stessa giornata.

10. Vengono azzerate le presenze quando l'operatore spuntista non abbia effettuato almeno una presenza nel corso dell'anno di riferimento.
11. Gli spuntisti sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi e divieti già previsti per altri operatori di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
12. La tariffa per la giornata di spunta è dovuta nella misura stabilita nel vigente Regolamento COSAP (1 euro al mq. effettivamente occupato).

Art. 28 Graduatorie del mercato

1. Il Comando di Polizia Locale provvede a stilare, per ogni mercato, due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - La graduatoria dei titolari di posteggio, distinta per ogni singolo mercato, detta "Graduatoria assegnatari", distinta per settori merceologici e per produttori agricoli aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri:
 - a) Anzianità di presenza nel mercato;
 - b) Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.;
 - La graduatoria degli operatori spuntisti, distinta per ogni singolo mercato, detta "Graduatoria Spuntisti" distinta tra operatori di commercio su aree pubbliche e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze nel mercato come specificate nelle definizioni alla lettera h) dell'art. 2 del presente regolamento.
2. Il Comando di Polizia Locale dovrà trasmettere la graduatoria degli assegnatari, ogni 4 mesi all'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche ed all'Ufficio Cosap per gli adempimenti di competenza.

Art. 29 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

1. MERCATO TIVOLI CENTRO

Svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza: **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **MERCOLEDI mattina**

Ubicazione: **Zona Parcheggio Lunganiene Impastato**

Totale posteggi: **n. 140;**

L'orario di vendita è: **dalle ore 7.30 alle ore 13.30** con sgombero delle aree entro le ore

14,30. Le operazioni di montaggio devono terminare alle ore **7.30** quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle **ore 13.00** Orario di spunta: dalle **ore 8.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Il Comando di Polizia Locale provvede al controllo delle operazioni di cui sopra.

2. MERCATO VILLA ADRIANA

Svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza: **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **GIOVEDI' mattina**

Ubicazione: **PIAZZA**

Totale posteggi: **n. 46**

L'orario di vendita è: **dalle ore 7.30 alle ore 13.30** con sgombero delle aree entro le ore **14,30**. Le operazioni di montaggio devono terminare alle ore **7.30** quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle **ore 13.00** Orario di spunta: dalle **ore 8.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Il Comando di Polizia Locale provvede al controllo delle operazioni di cui sopra.

3. MERCATO TIVOLI TERME

Svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza: **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **MARTEDI mattina**

Ubicazione: **Zona Parcheggio Centro Commerciale LE PALME**

Totale posteggi: **n. 121;**

L'orario di vendita è: **dalle ore 7.30 alle ore 13.30** con sgombero delle aree entro le ore **14,30**. Le operazioni di montaggio devono terminare alle ore **7.30** quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle **ore 13.00**. Orario di spunta: dalle **ore 8.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Il Comando di Polizia Locale provvede al controllo delle operazioni di cui sopra.

4. MERCATO ORTOFRUTTICOLO PIAZZA PLEBISCITO

Svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza: **GIORNALIERO**

Ubicazione: **Piazza Plebiscito**

Totale posteggi: **n. 23**;

L'orario di vendita è : **dalle ore 7.30 alle ore 13.30**

Le operazioni di montaggio devono terminare alle ore **7.30**. Le operazioni di carico non potranno iniziare prima delle **ore 13.00** e lo sgombero deve avvenire entro le ore **14,30**.

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) l'area dovrà essere lasciata libera da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

E' fatto divieto agli operatori di accedere sulla piazza con autovetture ed altri mezzi di trasporto. Gli operatori devono dotarsi di banchi di esposizione della merce ed ombrelloni conformi alle prescrizioni emanate dall'Ufficio Urbanistica ed Arredo Urbano. Il giorno 19 Marzo, in occasione della Fiera di San Giuseppe, il mercato è sospeso.

Art. 30 - Posteggi fuori mercato

1. Il Comune con apposita deliberazione consiliare può istituire posteggi fuori mercato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari stabilendone la relativa superficie.
2. Con la medesima deliberazione la vendita presso i suddetti posteggi può essere limitata a specifici generi alimentari e non alimentari.
3. L'attività di vendita può, inoltre essere limitata a determinati giorni della settimana e mesi dell'anno.
4. Le modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato sono quelle previste dall'art. 19 del presente regolamento.
5. Le modalità di svolgimento dell'attività sono quelle previste dall' art. 14 e seguenti del presente regolamento.

CAPO V – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 31 Svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, così come definito dall'art. 5 può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal Comune, ai sensi della D.C.R. n. 139/2003, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico ed ambientale e culturale, sensi della direttiva del Ministero per i Beni e le attività culturali del 10/10/2012.
2. Ai sensi del comma 1 l'esercizio dell'attività in forma itinerante è vietato nelle seguenti aree:
 - a) aree archeologiche e di interesse storico:
 - Largo Margherita Yourcenar (Complesso Villa Adriana)
 - Via Boselli, Piazza Trento, Piazza Garibaldi (Complesso Villa D'Este)

- Largo Sant'Angelo, Via di Quintilio Varo (Complesso Villa Gregoriana)
- b) aree antistanti obiettivi sensibili:
- Viale N. Arnaldi e Via A. Del Re (Polo Giudiziario)
 - Via P. Nenni, Largo Salvo D'Acquisto, Via A. Moro (Compagnia Legione Carabinieri e Commissariato P.S.)
 - Piazza del Governo, Via del Governo, Piazza del Comune (Casa Comunale)
- c) aree in prossimità degli incroci stradali, di intralcio al traffico e destinate alla sosta tariffata;
- d) aree destinate ai mercati settimanali, nei giorni di mercato e per la durata dell'intero orario fino ad una distanza di 500 mt. dagli stessi.

Art. 32 Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Il commercio itinerante deve essere svolto a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. L'operatore commerciale itinerante può sostare il tempo strettamente necessario per servire il consumatore: la sosta è consentita fino ad un massimo di trenta minuti nello stesso luogo, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La sosta nell'area pedonale senza autoveicolo è consentita fino ad un massimo di un'ora.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, ma si trovi esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. Le disposizioni si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VI – FIERE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - per **fiera** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche definite da appositi provvedimenti comunali, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - per **posteggio** la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. I posteggi sono dati in concessione mediante procedura concorsuale;
 - per **presenze effettive** in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera e costituiscono requisito di priorità nella formazione della

graduatoria;

- per "**spunta**" la verifica degli operatori titolari che la mattina della fiera si presentano nei posteggi loro assegnati e la successiva assegnazione dei posteggi liberi a seguito delle assenze rilevate.

Art. 34 Istituzione nuove Fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate con delibera di Consiglio Comunale.
2. Nella deliberazione sono stabilite le aree da destinare a sede della fiera, il periodo di svolgimento, gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di vendita, il numero complessivo dei posteggi e la superficie, i settori merceologici, le eventuali condizioni particolari a cui sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
3. L'eventuale trasferimento, definitivo o temporaneo per motivi di pubblico interesse, è deliberato con provvedimento della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria.

Art. 35 Funzionamento delle fiere

1. Ai sensi della L.R. 33/1999 e dalle disposizioni successive a seguito del d.lgs. 59/2010 le Fiere sono gestite dal Comune che rilascia la concessione del posteggio, sulla base di graduatoria formulata a seguito di procedura concorsuale.

Art. 36 Domanda di partecipazione

1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere il Comune predispone avviso pubblico, sulla base della vigente normativa statale e regionale in vigore, nonché delle disposizioni adottate in sede di conferenza unificata in attuazione del comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010

Art. 37 Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale, limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, la concessione viene rilasciata agli aventi diritto che ne abbiano fatto domanda, con le modalità di cui al precedente art. 35, mediante scorrimento della graduatoria della fiera.
3. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

Art. 38 Assenze dalle Fiere

1. Qualora il concessionario non partecipi senza giustificato motivo a due (2) edizioni della

medesima fiera la concessione stessa dovrà intendersi decaduta e, di conseguenza, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche corrispondente; il posteggio che risulterà libero da concessioni verrà assegnato mediante scorrimento nella graduatoria.

2. Le assenze ritenute giustificabili, ma che comunque non danno diritto alla maturazione dell'anzianità sono quelle per malattia del titolare, compreso ricovero ospedaliero, maternità, assistenza a familiare ai sensi della L. 104/1992, Servizio Civile. La documentazione che dimostri le cause sopradette deve pervenire al Comune entro 7 (sette) giorni dall'evento. Qualora tale comunicazione non pervenga nei termini stabiliti, l'Ufficio procederà ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.

3. In caso di condizioni meteorologiche tali da non consentire la collocazione dei banchi di vendita, a nessun operatore commerciale verrà conteggiata la giornata di assenza e, conseguentemente, non potendo autorizzare lo svolgimento della manifestazione, non verranno assegnati posteggi in "spunta".

Art. 39 Assegnazione agli Spuntisti

1. I posteggi temporaneamente non occupati entro l'orario stabilito sono assegnati in ordine di anzianità, a coloro i quali si trovano inseriti nella apposita graduatoria redatta al termine della procedura concorsuale.

2. Le operazioni di "Spunta", si svolgono la mattina della Fiera mediante appello alle ditte inserite nella predetta graduatoria.

3. I posteggi risultati liberi per assenza del titolare, potranno essere assegnati secondo i seguenti criteri:

a) Anzianità di partecipazione;

b) Anzianità di Iscrizione nel Registro delle Imprese o Registro Ditte in qualità di operatore commerciale da dimostrare mediante documentazione aggiornata;

c) Sorteggio a parità di requisiti.

4. Al termine della Fiera gli agenti o funzionari di Polizia Locale dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati più significativi della fiera e comunque:

a) tabelle degli operatori concessionari presenti identificati tramite documento di riconoscimento da inoltrare al Settore competente per il Commercio su aree pubbliche;

b) tabelle degli operatori in spunta da inoltrare al Settore competente per il Commercio su aree pubbliche.

5. Tale Ufficio al ricevimento del verbale di cui sopra procederà prima dell'effettuazione della fiera successiva, all'aggiornamento della graduatoria.

Art. 40 Obblighi e Divieti dei Concessionari

1. Si intendono riportate integralmente le disposizioni di cui al Capo III del presente regolamento.

2. I Concessionari sono tenuti al pagamento della tariffa per l'occupazione di suolo pubblico nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 41 Decadenza dalla Concessione e Revoca dell'Autorizzazione

1. La concessione relativa al posteggio è revocabile per motivi di pubblico interesse oltre

per quanto previsto all'art. 38 del presente Regolamento.

2. La concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause :

- a) per perdita dei requisiti soggettivi del titolare dell'autorizzazione e conseguente revoca della stessa per il commercio su aree pubbliche;
- b) per n. 2 (due) assenze ingiustificate nell'arco del decennio alla medesima fiera;
- c) per mancata comunicazione di subingresso;
- d) a seguito di accertamento di illecito per ampliamento della superficie e/o scambio di posteggio, non autorizzati.

CAPO VII - FIERA DI SAN GIUSEPPE

Art. 42 Funzionamento della fiera

1. Il presente Capo regola lo svolgimento della centenaria Fiera di San Giuseppe del 19 Marzo.
2. La Fiera è gestita dal Comune che rilascia annualmente la concessione di posteggio sulla base di graduatoria formulata a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico.
3. La fiera si svolge nell'area del parcheggio Lunganiene Impastato e nelle vie del Centro Storico cittadino, annualmente individuate dalla Sezione Attività Produttive -Ufficio Commercio- previo parere favorevole di apposita conferenza dei servizi interna convocata, a cura dell'Ufficio Attività Produttive tra gli uffici interessati (Polizia Locale, Lavori pubblici, Ufficio Cosap).
4. L'Avviso, predisposto dalla Sezione Attività Produttive -Ufficio Commercio- è pubblicato annualmente nel mese di Dicembre e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione delle aree interessate con numero dei posteggi disponibili e relativa superficie;
 - b) le merceologie ammesse;
 - c) termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione con indicazione dei documenti da allegare;
 - d) l'importo del canone per l'occupazione degli spazi espositivi;
 - e) il calendario degli adempimenti connessi al rilascio della concessione;
 - f) le disposizioni speciali di vendita legate alle singole tipologie merceologiche.;
 - g) l'eventuale numero massimo di concessioni da rilasciare per ciascuna tipologia di vendita;
 - h) eventuali prescrizioni relative all'esercizio dell'attività.
 - i) orari di svolgimento della fiera (inizio, fine, termine per lo sgombero delle aree, operazioni di spunta).
5. Nel caso in cui il 19 Marzo coincida con il giorno di svolgimento del mercato settimanale di Lunganiene Impastato, lo stesso è sospeso, salvo diverso accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate.

Art. 43 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le modalità previste nell'Avviso Pubblico.

Art. 44 Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive nella Fiera. A parità di presenze, si procederà sulla base della maggiore

anzianità di inizio attività dell'impresa; in caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ordine cronologico di spedizione o presentazione della domanda.

2. Possono essere assegnati massimo 2 (due) posteggi contigui per ogni domanda di partecipazione ad esclusione dell'area di Piazza Plebiscito, riservata ai prodotti agroalimentari, dove è prevista la concessione di un solo posteggio per ogni domanda di autorizzazione.

CAPO VIII - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE

Art. 45 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Il Comune può autorizzare, previo pubblico avviso, manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Le stesse potranno avere una durata non superiore a trenta giorni e svolgersi nel periodo natalizio, carnascesco ed estivo, o collegato ad altri eventi rivolti alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo solidale, alla valorizzazione di iniziative turistiche, culturali e sportive, nonché quelli finalizzati a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.
2. Per la loro realizzazione il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali demandare l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale nell'avviso pubblico.
3. La Giunta Comunale valuterà quelle proposte rispondenti alle suddette caratteristiche.
4. Anche in tali occasioni vige il rispetto di tutte le normative di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità ecc.

Art. 46 Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di dette manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, valide esclusivamente per la durata delle manifestazione, a ditte individuali o società o cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla concessione di Occupazione Spazi Aree Pubbliche.
2. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad uno stesso soggetto.

CAPO IX – MERCATI STRAORDINARI SPECIALIZZATI

Art. 47 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 139/2003 il Comune può istituire mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi antiquariato, oggetti usati, hobbisti, oggetti da collezione.

Art. 48 – Modalità organizzative

1. I mercatini possono essere organizzati:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale demandando l'organizzazione, la gestione ed il controllo a Servizi od Uffici interni;

- su richiesta avanzata da associazioni e Imprese (anche individuali), mediante stipula di apposita convenzione e previo avviso pubblico.

Art. 49 – Aree per i mercatini

1. Per lo svolgimento dei mercatini possono essere utilizzate le seguenti tipologie di aree:

- area pubblica scoperta messa a disposizione dal Comune

- area privata scoperta di cui il Comune abbia la disponibilità.

Art. 50 – Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini e merceologie vietate.

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale diversi dai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, di artigiani, nonché di operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

2. I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio.

3. In via generale non possono essere ammessi le seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi, gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo, materiale pornografico, animali, abbigliamento, calzature ecc.. ad eccezione delle creazioni artigianali e frutto dell'ingegno di carattere creativo.

Art. 51– Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici dei territori di riferimento.

CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 – Disposizioni transitorie

1. Le eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia, nonché le disposizioni assunte in sede di conferenza unificata di cui al comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010, integrano e modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 53 – Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del d.lgs. n. 114/98. In particolare:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: - Senza la prescritta autorizzazione; -Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa; - Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D. lgs 114/98 (nelle aree demaniali negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71 con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/98	Violando le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,46 a €3.098,74

<p>Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998</p>	<p>In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2. Si considerano di particolare gravità anche i seguenti casi. a) il mancato rispetto delle norme di pulizia, d'igiene e di decoro; b) il danneggiamento della pavimentazione delle aree destinate al mercato; c) le manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato; d) l'inosservanza delle modalità e dei tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature</p>	<p>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.</p>
<p>Articolo 30, comma 1, D.Lgs. 114/98</p>	<p>Violazioni di carattere generale alle norme sul commercio al dettaglio.</p>	<p>Sanzioni di cui all'art. 22 D.Lgs. 114/98</p>
	<p>Inadempienza alle altre disposizioni del presente Regolamento</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a €1.000,00 ai sensi della' art. 16 della legge n. 3/2003</p>
<p>Regolamenti comunali e leggi speciali</p>	<p>Violazioni sanzionate da norme di leggi e/o regolamenti speciali: (occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, normativa sui rifiuti)</p>	<p>Sanzioni previste dalle specifiche disposizioni violate.</p>

3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltre, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Art. 54 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché le disposizioni assunte in sede di conferenza unificata, di cui al comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010.

Art- 55 Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia in contrasto con il suo contenuto.